

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3738 del 30/06/2025
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2024-1828 del 28/03/2024 intestata a I.V.A.S. S.P.A. per lo stabilimento di produzione materiali isolanti sito nel Comune di San Mauro Pascoli, Via Vena n. 12
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3903 del 30/06/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	Elena Montepaone

Questo giorno trenta GIUGNO 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, Elena Montepaone, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2024-1828 del 28/03/2024 intestata a I.V.A.S. S.P.A. per lo stabilimento di produzione materiali isolanti sito nel Comune di San Mauro Pascoli, Via Vena n. 12

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2024-1828 del 28/03/2024 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. I.V.A.S. S.P.A. con sede legale in Comune di San Mauro Pascoli, Via Bellaria n. 40. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione materiali isolanti sito nel Comune di San Mauro Pascoli, Via Vena s.n.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di San Mauro Pascoli in data 02/04/2024;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopra citata ricomprende:

- all'Allegato A, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'ALLEGATO B e relativa planimetria, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- all'ALLEGATO C, il Nulla Osta acustico condizionato ai sensi dell'art. 8 co.6 della L. 447/95.

Considerato che in data 21/03/2025 è stata presentata comunicazione di modifica non sostanziale, acquisita da Arpae al PG/2025/54605 del 21/03/2025, inerente l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (installazione di un impianto di abbattimento a carboni attivi sulla emissione E3, modifiche ai valori di portata per le emissioni E1A, E1B, E2, E3), in modifica dell'Allegato A all'AUA sopra indicata;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Dato atto che con Nota PG/2025/56464 del 25/03/2025, è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del DPR 59/2013, finalizzato alla valutazione della comunicazione presentata dalla ditta;

Considerato che con nota PG/2025/71477 del 15/04/2025 sono state richieste integrazioni;

Atteso che in data 15/05/2025 la ditta ha trasmesso le integrazioni, acquisite al PG/2025/91018;

Tenuto conto che allo stabilimento è stato assegnato il numero civico 12;

Viste le conclusioni istruttorie, depositate agli atti d'Ufficio, fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 24/06/2025, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2024-1828 del 28/03/2024** avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. I.V.A.S. S.P.A. con sede legale in Comune di San Mauro Pascoli, Via Bellaria n. 40. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione materiali isolanti sito nel Comune di San Mauro Pascoli, Via Vena s.n.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di San Mauro Pascoli in data 02/04/2024, **come segue:**

- **sostituzione integrale dell'ALLEGATO A con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;**
- **l'indirizzo dello stabilimento è sostituito dal seguente: Via Vena n. 12.**

Verificato che la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori come previsto dal Tariffario ARPAE mediante PagoPA;

Viste:

- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la det. Arpae n. 29 del 19/03/2025 con cui è stato conferito al dott. Stefano Renato de Donato l'incarico dirigenziale *ad interim* di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la det. Arpae n. 320 del 06/05/2025 di assunzione della dott.ssa Elena Montepaone nella qualifica di dirigente amministrativo in prova presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena,
- la nota prot. 04/06/2025.0100923.U del Dirigente Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, con cui sono state delegate alla dott.ssa Elena Montepaone le funzioni dirigenziali attinenti al Servizio di assegnazione;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2024-1828 del 28/03/2024** avente ad oggetto: "*D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. I.V.A.S. S.P.A. con sede legale in Comune di San Mauro Pascoli, Via Bellaria n. 40. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione materiali isolanti sito nel Comune di San Mauro Pascoli, Via Vena s.n.*", rilasciata dal SUAP del Comune di San Mauro Pascoli in data 02/04/2024, **come segue**:
 - **sostituzione integrale dell'ALLEGATO A con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;**
 - **l'indirizzo dello stabilimento è sostituito dal seguente: Via Vena n. 12..**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2024-1828 del 28/03/2024.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di

interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
5. Di dare atto che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2024-1828 del 28/03/2024 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di San Mauro Pascoli per la notifica alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di San Mauro Pascoli per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

Per il Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est

La Responsabile delegata
dott.ssa *Elena Montepaone*

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2024-1828 del 28/03/2024, rilasciata dal SUAP del Comune di San Mauro Pascoli in data 02/04/2024 P.G.N. 5603.

Al punto 2. del paragrafo C. dell'Allegato A alla succitata determinazione DET-AMB-2024-1828 del 28/03/2024 era indicata la seguente prescrizione:

2. *La messa in esercizio degli impianti della "Linea taglio/pantografo" di cui alla **emissione E3**, da comunicare ai sensi del successivo punto 3., potrà avvenire **solo a seguito dell'installazione su di essa di un idoneo impianto di abbattimento delle sostanze odorogene**. A tal fine, **entro 30 giorni** dal rilascio della presente autorizzazione, il Gestore dovrà presentare, nel rispetto delle procedure per le modifiche di AUA di cui all'art. 6 del DPR 59/2013, un progetto relativo a tale idoneo impianto di abbattimento. L'impianto di abbattimento dovrà essere installato ed operativo **entro 60 giorni** dal rilascio dell'atto di conclusione della procedura per la modifica di cui all'art. 6 del DPR 59/2013 e comunque prima della messa in esercizio degli impianti della "Linea taglio/pantografo".*

Con riferimento a tale prescrizione, si riportano le comunicazioni intercorse fra la ditta e Arpae:

- la procedura di messa in esercizio e successiva messa a regime della emissione E3 era indicata alle successive prescrizioni 3., 4. e 5. del medesimo Allegato A, di seguito riportate:
 3. *In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di San Mauro Pascoli, la **data di messa in esercizio** degli impianti di cui alle **emissioni E1A, E1B, E2, E3 e E4**, con un anticipo di almeno 15 giorni.*
 4. ***Tra la data di messa in esercizio**, di cui al punto precedente, e la **data di messa a regime** degli impianti di cui alle **emissioni E1A, E1B, E2, E3 e E4** (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) **non possono intercorrere più di 60 giorni**.*
 5. *Qualora non sia possibile il rispetto della data di messa in esercizio già comunicata (ai sensi del precedente punto 3.) o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti (indicato al precedente punto 4.), il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella*

comunicazione del Gestore;

- con nota pervenuta via PEC in data 10/12/2024, acquisita prot. n. PG/2024/0223589 del 10/12/2024, la Ditta aveva comunicato la messa in esercizio delle emissioni E1A, E1B, E2, E3 e E4 per il giorno 07/01/2025, e successiva messa a regime per il giorno 20/01/2025;
- con nota pervenuta via PEC in data 22/01/2025, acquisita prot. n. PG/2025/0013348 del 23/01/2025, la Ditta aveva comunicato che “non è stato possibile iniziare ieri (20 gennaio 2025) le operazioni di messa a regime” delle emissioni E1A, E1B, E2, E3 e E4, ed aveva richiesto una proroga a data da destinarsi a fronte di “problemi tecnici rilevati nonché a causa dell'attivazione del contratto di solidarietà e relativi fermo impianti dovuti a carenza di lavoro”;
- la ditta, pertanto, non aveva presentato il progetto di impianto di abbattimento da installare sulla emissione E3 nei tempi prescritti, e aveva attivato la medesima emissione (messa in esercizio) in assenza di impianto di abbattimento;
- con nota PG/2025/31841 del 19/02/2025 è stato emesso un atto di diffida nei confronti del legale rappresentante della ditta, ai sensi dell'art. 278 comma 1 lettera a) del D.lgs. 152/06 e s.m.i., per la mancata ottemperanza alla prescrizione n. 2 del paragrafo C. dell'Allegato A sopra citato, con il quale si disponeva quanto di seguito indicato:
 - b. ***dispone*** che I.V.A.S. spa, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ***entro 30 giorni dal ricevimento della presente provveda a presentare, nel rispetto delle procedure per le modifiche di AUA di cui all'art. 6 del DPR 59/2013, un progetto relativo ad un idoneo impianto di abbattimento delle sostanze odorogene da installare sulla emissione E3. L'impianto di abbattimento dovrà essere installato ed operativo entro 60 giorni dal rilascio dell'atto di conclusione della procedura per la modifica di cui all'art. 6 del DPR 59/2013.***

In data 21/03/2025, acquisita al protocollo PG/2025/54605 del 21/03/2025, la ditta ha presentato una comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente, in ottemperanza a quanto disposto con la succitata nota di diffida PG/2025/31841 del 19/02/2025, ovvero:

- installazione di un impianto a carboni attivi sulla emissione E3;
- richiesta di variazione dei valori di portata delle emissioni E1A, E1B, E2, E3.

Con nota PG/2025/57596 del 26/03/2025 il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste.

Con nota PG/2025/113450 del 24/06/2025 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole all'aggiornamento dell'autorizzazione alle condizioni di seguito riportate:

“...omissis...”

Descrizione intervento

La ditta, con varie motivazioni addotte, ha dichiarato di aver direttamente installato un impianto

di abbattimento a carboni attivi senza aver presentato la relativa istanza per la valutazione dell'impianto stesso.

La visione della documentazione integrativa presentata mostra che detto filtro a carboni attivi ha le seguenti caratteristiche dichiarate dalla ditta:

L'aria aspirata dalle diverse cappe, disposte sulla linea produttiva, attraversa il cassonetto al cui interno sono disposte n° 2 serie di filtri, ciascuna costituita di n° 9 pannelli mm 625 x 500 x 50, contenenti carbone attivo in cilindretti $\varnothing = 4$ mm (Carboactive SA25)

Il dimensionamento dell'impianto di filtrazione è stato svolto partendo dalla portata d'aria da trattare, variabile da un minimo di 22.000 ad un massimo di 30.000 Nm³

Pertanto si ha : Portata Q = 30.000 Nmc / h Area A = 5,6 mq Strato carbone s = 50 + 50 mm

Velocità effluente gassoso v = 1,48 m / s Tempo di contatto t = 0,034 s.

L'azienda dichiara che la configurazione prevista è ottimizzata per la cattura delle sostanze organiche e degli odori ad esse ascrivibili.

Valutazione

Facendo riferimento ai Criteri Criaer allegato 2, 3.3.1 - IMPIANTI DI ADSORBIMENTO A CARBONI ATTIVI A LETTO SOTTILE SENZA RIGENERAZIONE ANNESSA viene indicato che i filtri a carbone attivo di questa tipologia devono rispettare le seguenti caratteristiche costruttive:

- Temperatura di funzionamento: < 40 C < 313 K
- Umidità relativa dell'effluente gassoso: < 50 %
- Capacità di adsorbimento o di lavoro:
- Peso di Sostanze Organiche Volatili adsorbite per 100 kg di carbone attivo. 12 - 20 kg
- Velocità superficiale dell'effluente gassoso: 0,15 - 0,25 m.s-1
- Spessore dei pannelli: 1,5 - 2,5 cm 0,015 - 0,025 m
- Tempo di contatto > 0,03 s

In base alla documentazione presentata, il filtro installato pur non rispettando la velocità di filtrazione (1.5 m/s rispetto a 0,25 m/s indicati nel Criaer), con uno spessore complessivo di 5+5 cm e dimensioni dello strato di 0,625mx0,5m determina un tempo di contatto maggiore di 0,03s (0,037s per una portata di 30000 mc/h).

La capacità di filtrazione degli odori è una caratteristica legata sia alle caratteristiche del filtro, ma anche alla tipologia di SOV associati agli odori stessi; per questo motivo non è facile a priori comprendere se la combinazione tra carbone attivo utilizzato e caratteristiche dimensionali dell'impianto saranno sufficienti ad abbattere le sostanze riconducibili agli odori.

Al momento pertanto il Servizio Territoriale, alla luce delle considerazioni sopra esposte, propone di concedere un periodo di osservazione alla ditta per valutare la validità del sistema filtrante installato rispetto alle emissioni odorigene, proponendo al contempo le seguenti prescrizioni:

- 1- eseguire la messa in esercizio dell'emissione eseguendo anche la misura della concentrazione di odore; nella messa in esercizio dovranno essere eseguite anche le prove di peso del carbone attivo per valutare il suo aumento nel corso del funzionamento successivo,
- 2- nell'arco di due anni effettuare n. 3 controlli/anno della concentrazione di odore al camino

per verificare l'efficienza di abbattimento dei Carboni Attivi,

3- eseguire nell'arco di 2 anni n. 3 prove/anno di pesatura dei pannelli di carbone attivo per comprendere lo stato di saturazione del materiale adsorbente che, come indicato nella scheda tecnica, ha una capacità di adsorbimento massima del 30%,

4- Superata questa soglia di peso (peso iniziale + 30%) i carboni attivi dovranno essere sostituiti.

In caso di valutazione positiva nei primi 2 anni ed in assenza di comprovate segnalazioni di odori riconducibili all'azienda, i controlli di concentrazione di odore potranno essere ridotti come frequenza ad 1 all'anno.

Nel caso in cui invece dovessero verificarsi condizioni di evidenziano l'inadeguatezza del sistema filtrante, l'azienda dovrà presentare un progetto di modifica dell'emissione con un sistema di adsorbimento piu' performante in relazione alla problematica odori anche alla luce dell'esperienza acquisita con questo impianto.

Conclusioni

In relazione a quanto sopra rilevato, si ritiene che non sussistano elementi ostativi nel rispetto delle prescrizioni indicate nel paragrafo precedente."

L'Azienda USL della Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica, con nota del 12/06/2025 prot. n. 154243, acquisita al prot. n. 0107756 del 16/06/2025, ha trasmesso le proprie valutazioni sulla modifica di AUA, come di seguito riportato:

"In merito al procedimento in oggetto, valutata la documentazione iniziale presentata dalla Ditta di cui trattasi (ns prot. 0079662 del 26.03.2025) e le successive integrazioni (ns prot. 0129114 del 19.05.2025),

preso atto della correzione dei valori di portata relativi alle emissioni a seguito di pregresso errore,

preso atto dell'installazione dell'impianto di abbattimento a carboni attivi su E3, come da prescrizione presente nel provvedimento di AUA già rilasciato,

per quanto di specifica competenza della scrivente U.O. Igiene e Sanita' Pubblica, si esprime in relazione alle emissioni in atmosfera

parere favorevole

con i limiti e le prescrizioni decisi da Arpa - Servizio Territoriale e nel pieno rispetto del Dlgs 81/08 e s.m.i.

Si precisa infine che, in caso di segnalazioni di inconvenienti igienico sanitari da parte dei recettori presenti nelle vicinanze, saranno valutate con l'Autorita' Sanitaria Comunale ulteriori misure cautelative da adottare a tutela della Sanita' Pubblica".

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera trattasi di una modifica non sostanziale, ai sensi delle definizioni di cui all'art. 2 comma 1 lettera g) del D.P.R. 59/13 e all'art. 268 comma 1 lettera m-bis) del D.Lgs. 152/06 e smi, dal momento che gli interventi comunicati dalla Ditta non comportano complessivamente variazioni qualitative o aumento quantitativo delle emissioni oggetto di autorizzazione.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha dato atto che:

- il Gestore ha adempiuto a quanto richiesto con la diffida emessa con nota PG/2025/31841

del 19/02/2025 ai sensi dell'art. 278 comma 1 lettera a) del D.lgs. 152/06;

- gli impianti di cui alle emissioni E1A, E1B, E2, E3 e E4 erano già stati messi in esercizio sulla base della comunicazione della Ditta del 10/12/2024, acquisita prot. n. PG/2024/0223589 del 10/12/2024, per cui si stabilisce che vengano messi a regime entro il 31/08/2025.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae, del parere della Azienda U.S.L. della Romagna e del responsabile dell'endoprocedimento, ha consentito di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA adottata da Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2024-1828 del 28/03/2024, rilasciata dal SUAP del Comune di San Mauro Pascoli in data 02/04/2024 P.G.N. 5603, e dalla documentazione allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale presentata in data 21/03/2025, acquisita al protocollo PG/2025/54605 del 21/03/2025, e successive integrazioni, per il rilascio del presente aggiornamento di autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dall'attività di produzione materiali isolanti in polistirene espanso sinterizzato **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE E1A - PRE-ESPANSORE

Portata massima	1.000	Nmc/h
Altezza minima	13,7	m
Durata	6	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	200	mg/Nmc
--	-----	--------

EMISSIONE E1B – PRE-ESPANSORE LETTO FLUIDO

Portata massima	10.000	Nmc/h
Altezza minima	13,7	m
Durata	6	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	200	mg/Nmc
--	-----	--------

EMISSIONE E2 – BLOCCHIERA STAMPAGGIO BLOCCHI

Portata massima	1.200	Nmc/h
Altezza minima	13,5	m
Durata	2,5	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	200	mg/Nmc
--	-----	--------

EMISSIONE E3 – LINEA TAGLIO/PANTOGRAFO

Impianto di abbattimento: filtro a carboni attivi senza rigenerazione

Portata massima	30.000	Nmc/h
Altezza minima	12,6	m
Durata	7	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	20	mg/Nmc

EMISSIONE E4 – CALDAIA VAPOPREX 3GN 1500 (1,9 MW, a metano)

Medio impianto di combustione nuovo, dotato di un sistema di controllo della combustione ai sensi dell'art. 294 commi 1. e 3-bis. del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Portata massima	3.000	Nmc/h
Altezza minima	13,9	m
Durata	10	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	100	mg/Nmc
--	-----	--------

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

- In caso di eventuali segnalazioni di inconvenienti igienico sanitari, con riferimento anche ad esalazioni maleodoranti**, da parte dei recettori sensibili presenti nelle vicinanze, accertate dagli Organi di Controllo e Vigilanza, Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, in qualità di autorità competente, potrà predisporre ulteriori prescrizioni o misure cautelative, attraverso l'avvio di ufficio di un procedimento di aggiornamento della presente autorizzazione.
- Entro il 31/08/2025** il Gestore provvederà ad **effettuare almeno tre monitoraggi** alle emissioni **E1A, E1B, E2, E3 e E4** nell'arco di un periodo di 10 giorni, precisamente uno il

primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. Per l'**emissione E3** dovrà essere determinata anche la "Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m³)" oltre alla concentrazione degli inquinanti per cui sono stabiliti dei valori limite. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, **entro i 30/09/2025** il Gestore è tenuto a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.

4. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) oltre ai risultati dei rilievi di cui al precedente punto 3., una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
5. Viste le considerazioni espresse nella relazione tecnica di Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena circa l'adeguatezza del sistema di abbattimento installato sulla **emissione E3**, il Gestore dovrà dare seguito ad un periodo di osservazione come di seguito riportato:
 - a. in occasione delle misure della concentrazione di odore da effettuare entro il 31/08/2025 all'emissione E3, ai sensi del precedente punto 3., dovranno essere eseguite anche le prove di peso del carbone attivo per valutare il suo aumento nel corso del funzionamento successivo;
 - b. nell'arco di due anni dovranno essere effettuati almeno n. 3 controlli/anno (in diverse stagionalità) della concentrazione di odore al camino per verificare l'efficienza di abbattimento dei carboni attivi;
 - c. dovranno essere eseguiti nell'arco di 2 anni almeno n. 3 prove/anno (in occasione dei controlli di cui sopra) di pesatura dei pannelli di carbone attivo per comprendere lo stato di saturazione del materiale adsorbente che, come indicato nella scheda tecnica, ha una capacità di adsorbimento massima del 30%;
 - d. superata questa soglia di peso (peso iniziale + 30%) i carboni attivi dovranno essere sostituiti.
6. **Entro il 30/09/2027** il Gestore dovrà presentare ad Arpae AAC Est SAC Forlì-Cesena una relazione tecnica relativa al periodo di osservazione di cui al precedente punto 5., che verrà valutata avvalendosi di Arpae APA Est - Servizio Territoriale. In caso di valutazione positiva nei primi 2 anni ed in assenza di comprovate segnalazioni di odori riconducibili all'azienda, i controlli di concentrazione di odore verranno essere ridotti come frequenza ad uno all'anno. Nel caso in cui invece dovessero verificarsi condizioni di evidenziano l'inadeguatezza del sistema filtrante, Arpae AAC Est SAC Forlì-Cesena chiederà

all'azienda di presentare, nel rispetto delle procedure per le modifiche di cui all'art. 6 del DPR 59/13, un progetto di modifica dell'emissione con un sistema di adsorbimento più performante in relazione alla problematica odori anche alla luce dell'esperienza acquisita con questo impianto.

7. I carboni attivi dell'impianto di abbattimento della **emissione E3** dovranno essere sostituiti non appena se ne rilevi un aumento di peso pari a non più del 30% del peso iniziale. La data e i quantitativi di carbone sostituiti e/o rigenerati (convalidati dalle relative fatture) devono essere annotati sul registro di cui al successivo punto 11.
8. Il Gestore dovrà provvedere ad effettuare il **monitoraggio** delle **emissioni E1A, E1B, E2, E3 e E4** con una **periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato. Per l'**emissione E3** dovrà essere determinata anche la "Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m³)" oltre alla concentrazione degli inquinanti per cui sono stabiliti dei valori limite.
9. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore di stabilimento dovrà comunicare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel registro dei monitoraggi discontinui di cui al successivo punto 10. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.
Nel caso in cui il Gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
 - e. dare preventiva comunicazione all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - f. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - g. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione.
10. Le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito **registro dei monitoraggi discontinui** con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
11. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio

Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere annotati la data e i quantitativi di carbone sostituiti (validati dalle relative fatture di acquisto), come richiesto precedente al punto 7. relativamente all'impianto di cui alla **emissione E3**.

12. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, **qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati**, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- a. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - b. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - c. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicati via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), entro le 8 ore successive al verificarsi dell'anomalia di funzionamento, guasti o interruzione di esercizio degli impianti, come previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

13. **Ogni interruzione del normale funzionamento dell'impianto di abbattimento** degli inquinanti installato sulle **emissioni E3** (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere **registrata e documentabile** su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 (almeno sigla emissione, tipologia impianto di abbattimento, motivo interruzione dell'esercizio, data e ora dell'interruzione, data e ora del

ripristino, durata della fermata in ore), e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui l'impianto di abbattimento sia dotato di sistemi di controllo del suo funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinaria degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

14. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

15. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo la Ditta dovrà rispettare quanto di seguito riportato:

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.
- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili

mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e $\leq$ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
 - La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
 - Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.
16. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali prevalenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)

Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m ³)	UNI EN 13725:2004

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

17. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un

campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incetezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.